

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1112

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESTAMENTO, ACUNZO, AZZOLINA, BARBUTO, BELLA, CASA, FARO, ILARIA FONTANA, GRIPPA, MANZO, MELICCHIO, NITTI, VILLANI, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ANGIOLA, ASCARI, CATALDI, COSTANZO, DEIANA, DEL MONACO, ERMELLINO, FLATI, FRATE, GALANTINO, GALIZIA, GALLO, GIANNONE, GIARRIZZO, GIULIODORI, LATTANZIO, LICATINI, LOMBARDO, MENGA, NAPPI, NESCI, PARENTELA, PENNA, RIZZONE, ROMANIELLO, SCERRA, SEGNERI, SERRITELLA, TRAVERSI, ELISA TRIPODI, TROIANO, ZENNARO, ZOLEZZI**

Disposizioni per la pubblicità delle informazioni raccolte nelle attività di ricerca e scavo archeologico e istituzione del Portale unico della ricerca archeologica

*Presentata il 7 agosto 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di rendere pubbliche e pienamente fruibili tutte le notizie e le informazioni relative alle attività di ricerca e scavo archeologico mediante l'istituzione di un Portale unico della ricerca archeologica, nel quale far confluire tali informazioni, facilitando in tal modo non solo la loro reperibilità e l'accesso da parte degli studiosi, ma anche il loro più efficace utilizzo per scopi culturali

e formativi nei riguardi del più vasto pubblico.

Le disposizioni contenute in questa proposta di legge mirano quindi a favorire la conoscibilità di tutti i reperti e materiali ritrovati nelle campagne di scavo, agevolando l'accesso a queste informazioni da parte di studiosi, soggetti in possesso di titoli di studio universitari nelle discipline dell'archeologia, della storia dell'arte e dell'architettura, studenti universitari iscritti ai corsi nelle medesime discipline e di ogni

altra persona interessata per passione e sensibilità verso i temi della cultura, della storia e dell'archeologia.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sia istituito il Portale unico della ricerca archeologica.

Il decreto dovrà disciplinare il funzionamento e l'accesso al Portale, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate, anche in forme diversificate secondo i livelli di competenza e di interesse degli utenti. Le modalità della pubblicazione dovranno assicurare l'informazione sull'intero svolgimento delle campagne di scavo e la valutazione delle attività compiute e promuovere la diffusione della conoscenza dei risultati delle ricerche e del valore culturale, storico, archeologico e artistico dei beni ritrovati.

Il Portale è destinato alla pubblicazione:

a) dei provvedimenti relativi alle attività di ricerca e scavo archeologico svolte direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 88 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 89 del citato codice;

b) delle informazioni sulle attività di ricerca e scavo effettuate, specificamente determinate nell'articolo 2, a norma del quale i concessionari delle attività di scavo

sono tenuti a pubblicare tempestivamente le informazioni relative allo stato dei luoghi all'avvio dell'attività di scavo e il programma dei lavori, nonché relazioni periodiche sull'attività di scavo, sui lavori di conservazione e restauro eseguiti e gli elenchi dettagliati delle strutture architettoniche, degli oggetti e dei materiali rinvenuti.

Al termine dell'attività di scavo, i concessionari dell'attività stessa dovranno inoltre pubblicare le schede dei singoli reperti e materiali rinvenuti, anche frammentari, catalogati durante l'attività di scavo, i diari dell'attività medesima e il rendiconto delle spese sostenute e delle fonti di finanziamento impiegate.

La stessa documentazione dovrà essere pubblicata nel Portale a cura dell'amministrazione dei beni e delle attività culturali per le attività di scavo svolte direttamente da essa.

All'articolo 3 sono previste le sanzioni per l'omissione degli adempimenti prescritti, che possono giungere alla revoca della concessione nei casi di reiterazione della violazione.

L'articolo 4 determina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, stabiliti, per l'anno 2019, in 1 milione di euro per la predisposizione del Portale e, a decorrere dall'anno 2020, in 50.000 euro annui per la gestione, l'aggiornamento e il mantenimento del medesimo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Istituzione del Portale unico della ricerca archeologica)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è istituito il Portale unico della ricerca archeologica, di seguito denominato « Portale ».

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica nel Portale i provvedimenti relativi alle attività di ricerca e scavo archeologico da esso svolte ai sensi dell'articolo 88 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 89 del citato codice.

3. Nel Portale sono altresì pubblicate le informazioni di cui all'articolo 2 della presente legge raccolte a seguito dello svolgimento delle medesime attività.

4. La pubblicazione di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali entro quindici giorni dalla data dell'inizio delle attività o del rilascio della concessione.

5. Il decreto previsto dal comma 1 disciplina il funzionamento e l'accesso al Portale, in modo da favorire, anche in forme diversificate, la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte degli studiosi, dei soggetti forniti di titoli di studio universitari nelle discipline dell'archeologia, della storia dell'arte e dell'architettura, degli studenti iscritti ai corsi universitari delle medesime discipline e delle altre persone interessate, con modalità idonee ad assicurare l'informazione sull'intero svolgimento delle campagne di scavo e la valutazione delle attività compiute e a promuovere la diffusione della conoscenza dei risultati delle ricerche e del valore culturale, storico, archeologico e artistico dei beni ritrovati. Il medesimo decreto disci-

plina le modalità, i requisiti tecnici e i termini delle pubblicazioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

*(Obblighi di pubblicità)*

1. I concessionari delle attività di scavo di cui all'articolo 1 provvedono tempestivamente alla pubblicazione della seguente documentazione nel Portale:

a) entro sessanta giorni dall'inizio le informazioni relative allo stato dei luoghi all'avvio dell'attività di scavo e il programma dei lavori;

b) relazioni periodiche, corredate di immagini fotografiche, sull'attività di scavo, con l'illustrazione sintetica dei risultati della stessa;

c) resoconti periodici dei lavori di conservazione e restauro eseguiti sulle strutture architettoniche, sugli oggetti e sui materiali rinvenuti, con l'indicazione delle misure adottate per la messa in sicurezza dell'area di scavo;

d) gli elenchi dettagliati delle strutture architettoniche, degli oggetti e dei materiali rinvenuti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di completamento dell'attività di scavo, i concessionari dell'attività stessa provvedono alla pubblicazione della seguente documentazione nel Portale:

a) le schede dei singoli reperti e materiali rinvenuti, anche frammentari, catalogati durante l'attività di scavo;

b) i diari dell'attività di scavo;

c) il rendiconto delle spese sostenute per l'attività di scavo e delle fonti di finanziamento impiegate.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è pubblicata nel Portale, a cura dell'amministrazione dei beni e delle attività culturali, per le attività di scavo svolte direttamente dalla medesima.

## Art. 3.

*(Sanzioni)*

1. Al concessionario delle attività di scavo di cui all'articolo 1, che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione, il Ministero per i beni e le attività culturali può revocare la concessione.

2. L'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 3, è causa di responsabilità disciplinare.

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0050090\*